



TRIBUNALE DI TRANI

IL PRESIDENTE VICARIO

Premesso che

nelle procedure di

- Ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dall'art. 68 CCII
- Concordato minore disciplinato dall'art. 76 CCII
- Liquidazione controllata del sovraindebitato disciplinata dall'art. 268 CCII
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente disciplinata dall'art. 283 CCII,

è indubbia l'esigenza di svolgere indagini presso le numerosi banche dati fino dal momento iniziale di contatto tra il soggetto interessato — potenziale futuro ricorrente — e il “gestore della crisi”: ciò in quanto quest'ultimo ha il dovere di esaminare la documentazione sottopostagli dal debitore anche alla luce delle risultanze delle indagini presso le più attendibili fonti informative istituzionali onde attestare la veridicità dei dati fornitigli e, di conseguenza, la “fattibilità” del piano, anche allo scopo di riscontrare la necessaria “meritevolezza” del debitore.

Autorizzare di volta in volta l'accesso nel momento in cui non vi è ancora stata l'iscrizione a ruolo della procedura né la designazione di un giudice conduce all'apertura di singoli procedimenti di natura autorizzatoria con conseguente appesantimento dei tempi e degli oneri di gestione da parte del tribunale.

Appare dunque particolarmente rilevante la necessità per i gestori incaricati dagli OCC di accedere celermente e tempestivamente alle informazioni e ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria compresa la sezione prevista dall'art. 7, co. 6°, del D.P.R. 29/9/1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle Centrali Rischi, nelle altre banche dati pubbliche ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30/ter, co.2°, del D. Lgs. 13/8/2010, n.141.

Si può ritenere tuttora vigente l'art. 15, comma 10, L. n. 3/2012, applicato da molti tribunali non solo come potere di autorizzazione relativa alla singola pratica ma anche come autorizzazione di carattere generale rilasciata una volta per tutte: ciò consente anche di osservare le norme poste a tutela dei dati personali, in quanto si prevedono specifiche cautele, dalla cui violazione conseguono obblighi risarcitori.

La disposizione poi risulta anche compatibile con le norme del Codice della crisi che permettono l'accesso alle banche dati e sarebbe fondamentale per acquisire informazioni necessarie per definire puntualmente l'esposizione debitoria e redigere le relazioni necessarie a corredo della domanda, così come richiesto dall'art. 283 CCII.

Pare poi espressione di un principio potenzialmente generale, al di là della lettera della disposizione, l'art. 14, comma 2, CCII ove, è previsto che, nell'ambito della composizione negoziata, l'esperto, possa accedere alle banche dati “ed estrarre la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate, secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi stabilite dalla Banca d'Italia”.

Si dispone

- Autorizzarsi in via preventiva e generale:
 - l'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento "OCC di Trani" Iscritto al n.ro 216 del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito dall'associazione denominata "O.C.C. di TRANI" i cui soci sono l'Ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, Codice fiscale n. 92058320729 e l'Ordine professionale degli Avvocati di Trani, Codice fiscale n. 83001930722,
 - l'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento "Segretariato sociale cittadino indifeso – brevemente oltre i debiti" iscritto al n.ro 418 del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, con sede in Canosa di Puglia;

ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria compresa la sezione prevista dall'art. 7, co. 6°, del D.P.R. 29/9/1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle Centrali Rischi, nelle altre banche dati pubbliche ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30/ter, co.2°, del D. Lgs. 13/8/2010, n.141.

Resta comunque inteso che:

- l'accesso è strettamente condizionato al conferimento di formale incarico da parte dell'OCC e di avvio della relativa istruttoria;
- le modalità più opportune ai fini del relativo utilizzo vanno rimesse alle prudenti valutazioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, che renderà edotti i Gestori della crisi della presente autorizzazione, da allegare in copia al fascicolo;
- si raccomanda il rispetto dell'obbligo, in capo ai gestori incaricati, della piena osservanza delle disposizioni contenute nel Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196), del codice deontologico professionale di appartenenza del gestore e del Codice di Deontologia e di buona condotta per i Sistemi Informativi gestiti da soggetti privati ed il rispetto dell'art. 15 comma 11 L. 3/2012, secondo cui < < i dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedure e devono essere distrutti contestualmente allo sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima > >.

Si pubblichi sul sito WEB del tribunale e si comunichi agli OCC interessati, ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei commercialisti.

Trani, 16.2.2024

IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE

dott. Giuseppe Rana

